



Bellinzona, 18 novembre 2025

### **RAPPORTO COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE**

### **MM 1018 - AUTORIZZAZIONE A STARE IN LITE, NONCHÉ A TRANSIGERE, CON L'ATTRICE ESPO CENTRO SA, BELLINZONA**

Lodevole Consiglio comunale,  
Signor Presidente,  
signore e signori consiglieri comunali,

la Commissione della legislazione ha discusso al suo interno il MM1018 durante la seduta del 11 novembre 2025.

#### **Premessa**

Il Municipio, con questo Messaggio, chiede l'autorizzazione a stare in lite nei confronti della società Espo Centro SA di Bellinzona nell'ambito di una controversia che vede un procedimento arbitrale nei confronti del Comune promosso dalla Espo Centro SA.

#### **Considerazioni**

Il Comune di Bellinzona deve urgentemente ottenere l'autorizzazione a stare in lite dal Consiglio comunale per difendersi in una procedura arbitrale promossa dalla Espo Centro SA.

La vertenza riguarda una pretesa di rimborso di CHF 245'000.- (più interessi), basata sull'interpretazione di una clausola della convenzione di diritto di superficie del 2014 che era rimasta per manifesta svista dall'accordo del 1983. Tale clausola prevedeva l'uso gratuito di un terreno adiacente che, dal 1994, è stato edificato (Palabasket, ora di proprietà cantonale).

Il Municipio ritiene la pretesa infondata in quanto l'uso gratuito è divenuto impossibile e la clausola è considerata automaticamente decaduta.

Poiché la somma richiesta supera il limite di delega del Municipio (CHF 200'000.-), l'autorizzazione del Legislativo è indispensabile (art. 13 LOC).

Inoltre, si richiede l'approvazione immediata visto che la scadenza imposta dal Tribunale arbitrale è fissata al 16 gennaio 2026 e per celerità processuale, si propone di revocare preventivamente l'effetto sospensivo a eventuali ricorsi

Visto le considerazioni, la Commissione della legislazione invita codesto lodevole Consiglio comunale a voler

**risolvere:**

1. Il Municipio è autorizzato a stare in lite, nonché a transigere, con l'attrice Espo Centro SA, nella procedura arbitrale da questa promossa contro il Comune di Bellinzona.
2. Eventuali ricorsi non hanno effetto sospensivo.
3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con ogni ossequio.

PER LA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE

Anita Banfi

Nadia Bianchi

Elisa Chiapuzzi

Manuel Donati, relatore

Alessandro Lucchini

Marguerite Ndiaye Broggin

Rosalia Sansossio-Cippà

Maruska Vanza

Dila Zanetti